



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa
Associazione Provinciale di
Treviso

14/2/2014

Alla c.a. Titolare / Direttore generale

Oggetto

Autotrasportatori: termine di emissione delle fatture

**EMISSIONE FATTURE DEGLI AUTOTRASPORTATORI
TERMINI NUOVAMENTE LEGATI IN VIA ORDINARIA AL
PAGAMENTO**

L'art. 1 c. 95 della Legge di stabilità 2014 sopprime l'obbligo di emissione "anticipata" della fattura (in assenza di pagamento), come di seguito specificato:

1. **TERMINE DI EMISSIONE DELLA FATTURA (RIFERIMENTI art. 6 Dpr 633/72 - art. 82-bis DL 112/08)**

(Fino al 31/12/2013)

Nel momento antecedente tra:

- **incasso** del corrispettivo (per l'importo incassato)
- **entro il 30 del mese di ultimazione** del trasporto per l'intero corrispettivo dovuto

Dal 1/01/2014

- **all'incasso** del corrispettivo (per l'importo incassato)

ART. 83-BIS (modificato)

ANTE LEGGE DI STABILITÀ 2014

*"Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada non può, comunque, essere superiore a sessanta giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, **che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto.** È esclusa qualsiasi diversa pattuizione tra le parti, scritta o verbale, che non sia basata su accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui al comma 16, e organizzazioni associative dei committenti."*

POST LEGGE DI STABILITÀ 2014

"Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada non può, comunque, essere superiore a sessanta giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione tra le parti, scritta o verbale, che non sia basata su accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui al comma 16, e organizzazioni associative dei committenti."

MOTIVAZIONI: la disposizione è evidentemente mirata ad evitare che gli autotrasportatori si trovino a versare a debito l'iva anche in assenza dell'incasso. Dal

Cna Provinciale Treviso

Viale della Repubblica 154

31100 Treviso

Tel. 0422/3155 - Fax

0422/315666

<http://www.cnatreviso.it/>

2014 gli autotrasportatori potranno dunque tornare ad emettere un "**preavviso di fattura**" (cioè un documento non valido ai fini Iva) finalizzato a portare a conoscenza del cliente l'importo dovuto e le altre condizioni contrattuali (termini e modalità di pagamento, banca di appoggio, ecc.), chiarendo che la fattura sarà immessa all'atto del pagamento del corrispettivo (art. 6 e 21 Dpr 633/1972).

1. COORDINAMENTO CON ALTRE DISPOSIZIONI

La Legge di stabilità 2014 **non modifica le altre disposizioni** applicabili agli Autotrasportatori; in particolare rimangono in vigore:

- ➔ il "**regime speciale Iva**" dell'art. 74 Dpr 633/72;
- ➔ il **regime particolare di tutela dei pagamenti** (art. 83 DL 122/08).

REGIME SPECIALE IVA

Agli autotrasportatori di **merci per conto terzi iscritti al relativo Albo** si applicano regole particolari, limitatamente alle operazioni connesse all'esercizio dell'autotrasporto:

LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI

Possono (facoltà priva di apposita "opzione") essere trimestrali **indipendentemente dal volume d'affari** dell'anno precedente (dunque, anche se > € 400.000). L'**ultimo periodo dell'anno** va liquidato come **4° trimestre** (non quale "saldo annuale"); l'eventuale debito va versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo (non è rateizzabile fino a novembre, né differibile in Unico con la maggiorazione dello 0,4% per mese). Gli **interessi dell'1%**: non si applicano.-

FATTURE EMESSE

REGISTRAZIONE: possono registrare le **fatture emesse in ciascun trimestre solare entro il trimestre successivo** a quello di emissione, con Iva che diviene esigibile al momento della registrazione (e non in quello di emissione, come avviene ordinariamente).

FATTURE CUMULATIVE

Possono emettere **1 sola fattura** per più prestazioni di servizi effettuate in ciascun trimestre solare nei confronti del medesimo committente

Attenzione. Per operazioni/attività diverse da quelle di autotrasporto: trovano applicazione i criteri generali sia per quanto riguarda l'annotazione delle relative fatture che la liquidazione dell'IVA.

1. TUTELE PER IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI TRASPORTO

Dal 2008 è in vigore l'art. 83-bis c. 12 DL 112/08 di recepimento delle norme UE sugli interessi di mora.

Il pagamento deve avvenire, **rispetto al momento di emissione della fattura:**

A) in via ordinaria (art. 4 Dlgs 231/02 sulle transazioni commerciali in generale):

- nel termine di 30 gg
- salvo pattuizione di un **maggior termine** (sempreché non considerato "vessatorio")

B) "procedura speciale" per gli autotrasportatori (art. 83-bis c. 12 DL 112/08):

- **detto maggior termine non può essere comunque superiore a 60gg**, oltre il quale devono decorrere gli interessi di mora
- se il pagamento interviene oltre 90gg, oltre agli interessi di mora si applicano delle sanzioni speciali in capo al debitore (10% dell'importo della fattura con un minimo di € 1.000).

In SINTESI:

- per evitare di pagare l'IVA in via anticipata è "**opportuno**" emettere il "**preavviso di fattura**" e, solo ad incasso avvenuto, la "**fattura**";
- per far decorrere il termine massimo di legge per il

pagamento (oltre il quale si ha diritto agli interessi di mora) si dovrà emettere subito la "fattura" e pretendere di essere pagato entro 60 giorni.

Esempio

La xxxx trasporti effettuerà un trasporto nel mese di marzo:

A) fino al 2013: doveva emettere fattura nel medesimo mese di marzo

- potendo **annotarla nel 2° trimestre**, con versamento dell'Iva entro il 16 agosto
- **termine ultimo legale del pagamento:** risultava al **30 maggio** (60gg dal 31 marzo)

B) dal 2014: potrà emettere la fattura solo al momento del pagamento; ove intenda anticipare tale

momento (es.: per attivare le "procedure speciali") potrà emettere la fattura al 1 aprile:

- la fattura può continuare ad essere **registrata nel 3° trimestre** (versamento al 16 novembre)
- **termine ultimo legale del pagamento:** risulterà essere al **31 maggio** (60gg dal 1 aprile).